



## Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 12.11.2016

Kielet ja käännösuunta  
italiasta suomeen

Aihepiiri (aukt2)  
laki ja hallinto

### Käännöstehtävä

Laadi liiteasiakirjasta laillisesti pätevä käännös

Lähde: [http://www.uilbasilicata.it/Sentenza\\_part-time.htm](http://www.uilbasilicata.it/Sentenza_part-time.htm)

### Käännöksen käyttötarkoitus

Suomen TE-toimiston käyttöön

*Huom! Käännökseen ei saa kirjoittaa vakuuslauseketta eikä nimeä!  
Vakuuslausekkeen tai nimen kirjoittaminen käännökseen johtaa  
tutkintosuorituksen hylkäämiseen.*

Käännettävän tekstin pituus on 2037 merkkiä.

II dr. Arturo Pavese, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

vertente tra

C.G., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Capriglione,

giusta procura a margine del ricorso,

RICORRENTE

e

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t.,

CONVENUTO CONTUMACE

[...]

### MOTIVI DELLA DECISIONE

A norma dell'art. 8, comma 6, legge 23/7/1991 n.223, il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. Per le giornate di lavoro svolte, l'indennità di mobilità è sospesa.

Nel caso in esame, svolgendo il ricorrente attività lavorativa part time, l'amministrazione ha infine riconosciuto il diritto al mantenimento dell'iscrizione nelle liste di mobilità, ma ha negato il diritto all'indennità di mobilità.

Tale diniego appare illegittimo sia per il chiaro disposto normativo (secondo il quale l'indennità di mobilità è sospesa solo per le giornate di lavoro svolte) sia perché la scelta del part time appare essere stata compiuta in base ad esigenze aziendali (si veda il contratto integrativo aziendale del gruppo Ferrero, prodotto in giudizio dal ricorrente, in cui si evidenzia l'obiettivo dell'inserimento graduale in azienda, passando fra l'altro attraverso rapporti di lavoro a tempo indeterminato del tipo part time verticale). Il ricorrente ha, pertanto, diritto all'indennità di mobilità per i periodi di non lavoro, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c).

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, sez. civ., in persona del sottoscritto in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennità di mobilità per i periodi di non lavoro,
- 2) condanna l'Inps a corrispondere in suo favore la predetta indennità nella misura di legge, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- 3) condanna l' Inps al pagamento delle spese processuali